

ALLEGATO "A"

AL N.RO 11888 PROGRESSIVO

---OoO---

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

- ENTE DEL TERZO SETTORE -

“ASSOCIAZIONE UNIPANCREAS ONLUS ETS”

(con precisazione che l'indicazione "Ente del terzo Settore" e la locuzione "ETS"

non potranno essere utilizzate prima dell'iscrizione

nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

---OoO---

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO -

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

Art. 1

È costituita, ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e del Decreto Legislativo 105/2018 e, in quanto compatibile ed applicabile, dal Codice Civile e dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (Disciplina delle ONLUS) una associazione non riconosciuta denominata “ASSOCIAZIONE UNIPANCREAS ONLUS ETS”, con durata illimitata.

---OoO---

Art. 2

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso l'esercizio dell'attività assistenziale socio-sanitaria a favore di soggetti affetti da tumore al Pancreas e loro familiari o “care givers”.

In particolare l'associazione persegue le seguenti attività istituzionali:

- L'associazione svolge attività assistenziali e sanitarie nei confronti di soggetti svantaggiati. Tali attività si articolano nella operatività di un recapito telefonico attivo per tutto il territorio nazionale con persone adeguatamente preparate in grado di fornire prima assistenza sanitaria di consultazione ai soggetti che scoprono di essere affetti da tumore al pancreas con lo scopo di indirizzare un percorso diagnostico-terapeutico in tempi rapidi. Inoltre l'associazione intende realizzare una modalità di Pronto Soccorso Pancreas con erogazione gratuita di visita medica ad opera di personale specializzato.

Secondariamente l'Associazione intende mettere in atto un'attività informativa e divulgativa indirizzata esclusivamente ai soggetti svantaggiati attraverso la realizzazione e diffusione di materiali informativi quali video, opuscoli, pieghevoli nonché l'organizzazione di Convegni e seminari caratterizzati dalla particolare semplicità di linguaggio in modo da poter essere compresi dalle persone svantaggiate cui sono rivolti. La partecipazione alle attività organizzate dall'Associazione sarà sempre gratuita.

Inoltre l'associazione intende fornire, per la realizzazione di questo fine statutario, un contributo economico per le spese di viaggio alle persone svantaggiate cui rivolge la propria attività, con lo scopo di facilitare la partecipazione alle attività proposte di chi, a causa della sua malattia e delle sue condizioni sociali, si trovi in situazioni di difficoltà economica.

Inoltre l'associazione intende svolgere le seguenti attività connesse:

- Garantire l'adeguata formazione a soggetti operatori con il fine esclusivo di renderli idonei e preparati ad adempiere ai compiti istituzionali dell'Associazione. Il personale impiegato a questi scopi sarà costantemente tutorato da Specialisti di chiara fama e di riconosciuto valore professionale al fine di assicurare la migliore assistenza sanitaria possibile alle persone svantaggiate.

L'associazione sarà dotata di un sito internet allo scopo di offrire strumenti

informativi sempre più aderenti alle problematiche dei Pazienti, nella gestione quotidiana della malattia, delle terapie e delle loro implicazioni.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, comunque in via non prevalente e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

---OoO---

Art. 3

All'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

---OoO---

Art. 4

L'associazione ha sede nel Comune di Verona, Via Isonzo n. 24.

---OoO---

PATRIMONIO - IMPIEGO DEGLI UTILI

Art. 5

Il patrimonio è formato:

- a) dal patrimonio iniziale di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) conferito in denaro dai fondatori;
- b) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- c) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- d) da eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

---OoO---

ASSOCIATI - LIBRO DEGLI ASSOCIATI

Art. 6

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di

rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

---OoO---

L'Associazione tiene il libro degli associati.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di :

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

---OoO---

Art. 7

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

---OoO---

ORGANI

Art. 8

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l'Organo di Revisione Contabile (ove richiesto per legge).

---OoO---

ASSEMBLEA - LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI

Art. 9

Gli associati formano l'assemblea.

L'assemblea è convocata dal Presidente.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati e dei voti e **delibererà** sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'assemblea si **radunerà** almeno una volta all'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

L'assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato.

Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati.

Ciascun associato o partecipante maggiore d'età ha diritto di voto.

L'associazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

---OoO---

AMMINISTRAZIONE - LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI

Art. 10

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di tre, cinque o sette membri. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili e delibera in ogni caso a maggioranza assoluta.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo **coopterà** altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione ed il perseguimento dei suoi scopi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della

riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di fax o via mail inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. I componenti del Consiglio Direttivo prestano la propria attività gratuitamente rinunciando ad ogni compenso. Spetterà loro solo il rimborso delle spese eventualmente sostenute nell'espletamento del loro incarico.

L'associazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

---OoO---
PRESIDENTE

Art. 11

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

---OoO---
ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Art. 12

Per l'Organo di Revisione Contabile si applica la normativa prevista dal Codice Civile in tema di Società per Azioni.

---OoO---
LAVORATORI

Art. 13

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e dal D.Lgs. 105/2018.

---OoO---
BILANCIO

Art. 14

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente nonché il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all'art. 2 e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il bilancio dovrà eventualmente essere depositato ai sensi di legge presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore ed essere pubblicato sul sito internet della associazione al verificarsi dei presupposti previsti da legge.

Dovranno essere depositati parimenti anche i rendiconti ed i bilanci preventivi.

---OoO---
ESTINZIONE

Art. 15

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale

del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

---OoO---

LIBRI

Art. 16

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

---OoO---

RINVIO

Art. 17

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e Decreto Legislativo 105/2018 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firmato:

Giovanni Butturini

Erica Pizzocaro

Andrea Butturini

Notaio Art Paladini